

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4679**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO,  
MILIO, D’ONOFRIO, GERMANÀ, FIRRARELLO, MINARDO, LA  
LOGGIA, PORCARI, SCHIFANI e D’ALÌ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2000**

—————

Riduzione del carico fiscale sui prodotti petroliferi  
nella Regione siciliana

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Non c'è dubbio che la posizione insulare e decentrata della Sicilia, contrariamente a quanto avveniva nell'antichità dove il «Mare Nostrum» era al centro del mondo civile, ha determinato per la sua lontananza dai centri politici e commerciali dell'Europa, un forte rallentamento del processo di modernizzazione e di sviluppo dei suoi abitanti.

A questa insularità e lontananza sono anni che si cerca di porre rimedio anche con la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, ma forze contrarie e gli eventi nazionali hanno finora impedito la realizzazione del progetto.

In attesa che il sogno si trasformi in realtà e che quindi il cammino interrotto sulla strada del progresso riprenda celermente, rimane la situazione socio-economica dei siciliani fortemente penalizzata da ritardi storici che si riflettono sulla vita di ogni giorno.

Di fronte alla situazione accennata, che a nostro avviso merita l'attenzione e la solidarietà della comunità nazionale, la Sicilia presenta, d'altro canto, delle ricchezze che vengono sfruttate dallo Stato, senza che i siciliani ne traggano nessun beneficio, anzi ne subiscono pesanti conseguenze.

Ci riferiamo ai giacimenti petroliferi ampiamente sfruttati nella provincia di Ragusa (dove si estrae il 13 per cento del greggio nazionale) e anche alle altre potenzialità come il gas metano nella provincia di Catania e i giacimenti estrattivi nella provincia di Caltanissetta relativamente alla zona di Gela.

Orbene sul petrolio e gas estratti gravano le accise che, a differenza degli altri tributi che lo Stato riserva alla Regione, sono incassate totalmente dall'erario.

Rimangono alla Sicilia e ai siciliani solo i danni per inquinamento atmosferico, ambientale e marittimo, con pesanti ricadute sulla salute degli abitanti e forti condizionamenti per lo sviluppo turistico che, nonostante la splendida e suggestiva posizione dell'isola, diventa impossibile nelle zone industrializzate.

Ricorderemo soltanto che l'inquinamento è così forte che lo Stato lo ha dovuto riconoscere, varando due piani di disinquinamento e risanamento del territorio delle province di Caltanissetta e di Ragusa, con decreti del Presidente della Repubblica entrambi in data 17 gennaio 1995, pubblicati sul supplemento ordinario n. 51 della *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1995, che, se rimasti largamente inattuati per scarsità di mezzi, testimoniamo comunque la gravità della situazione.

Ecco allora che ci è sembrato doveroso un intervento solidale del Parlamento italiano e la presentazione di questo progetto di legge, volto a trattenere in Sicilia parte delle accise che gravano sui prodotti petroliferi.

Per ultimo ricordiamo che lo Stato interviene sulla materia in molte parti del territorio nazionale. Tra le tante politiche vi è anche quella delle esenzioni fiscali dei prodotti petroliferi, come avviene per la Valle d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia. E ci sembra che anche la Sicilia abbia diritto a tale attenzione.

Con l'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), si dispone che sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio della Regione Siciliana ed impiegati come carburanti di veicoli circolanti nel medesimo territorio, le accise - lettera a) - e l'imposta sul valore aggiunto - lettera c) - gravano nella misura del 20 per cento dell'ammontare della pari

imposta vigente per la parte restante del territorio nazionale. Si tratta in sostanza di un abbattimento dell'80 per cento del complesso delle imposte che gravano attualmente su ciascun litro di carburante. Con una disposizione analoga nella struttura si dispone l'abbattimento al 20 per cento delle imposte che gravano sul consumo dei prodotti petroliferi utilizzati come combustibili da riscaldamento. In tal senso le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1, fanno rispettivamente riferimento alle accise e all'imposta sul valore aggiunto.

Per i prodotti petroliferi utilizzati per gli impieghi delle imprese industriali, agricole ed artigiane viene disposta invece l'esenzione totale da ogni imposta erariale (sia delle accise sia dell'IVA).

Con il comma 2 si affida al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, il compito di di-

sciplinare l'organizzazione e le verifiche relative all'erogazione e consumo dei prodotti petroliferi impiegati come carburante per i veicoli circolanti nell'isola ed al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di regolamentare l'organizzazione e le verifiche relative all'erogazione e al consumo dei prodotti petroliferi impiegati come combustibili da riscaldamento.

Infine il comma 3 quantifica il minor gettito previsto per l'erario ed indica i mezzi di copertura.

Confidiamo nell'approvazione di questo disegno di legge perché esso, oltre a ripagare l'isola dei torti e danni subiti, può dare una spinta all'economia della Regione, foriera di nuove iniziative capaci, tra l'altro di portare una riduzione alla drammatica disoccupazione che tra i giovani, in particolare, raggiunge e supera il tasso del 25 per cento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Al fine di bilanciare parzialmente, anche attraverso l'incentivazione del turismo e dell'attività industriale, agricola e artigianale, lo squilibrio economico in cui la Regione siciliana si trova rispetto alla restante parte del territorio dello Stato, e al fine di risarcire la Regione siciliana dei maggiori costi derivanti dal degrado dell'ambiente a causa delle attività di estrazione e raffinazione dei prodotti e delle produzioni derivate, le imposte gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio della Regione siciliana sono applicate nelle seguenti misure:

*a)* le accise gravanti sui prodotti petroliferi per autotrazione di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono ridotte al venti per cento dell'ammontare dell'imposta vigente per la generalità del territorio nazionale alla data in cui essi sono immessi al consumo nel territorio della Regione siciliana ed impiegati come carburanti nel medesimo territorio;

*b)* le accise gravanti sui prodotti petroliferi per riscaldamento di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono ridotte al venti per cento dell'ammontare dell'imposta vigente per la generalità del territorio nazionale alla data in cui essi sono destinati ad impiego come combustibili da riscaldamento consumati nel territorio della Regione siciliana;

*c)* l'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni e importazioni dei prodotti energe-

tici di cui alle lettere a) e b) è parimenti ridotta al venti per cento dell'ammontare dell'imposta vigente per la generalità del territorio nazionale;

d) i prodotti petroliferi di cui all'articolo 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, posti in vendita nel territorio della Regione siciliana e utilizzati per gli impieghi delle imprese industriali, agricole ed artigiane negli stabilimenti e sedi situate nel territorio della Regione, e comunque in luoghi diversi dalle abitazioni, sono esenti da ogni imposta erariale.

2. Il Ministro delle finanze, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, disciplina l'organizzazione e le verifiche relative alla erogazione e consumo dei prodotti petroliferi di cui alla lettera a) del comma 1. Il Ministro delle finanze, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, disciplina l'organizzazione e le verifiche relative alla erogazione e consumo dei prodotti petroliferi di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Al minore gettito fiscale derivante dalle riduzioni ed esenzioni dell'imposta di cui al comma 1, si prevede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000 - 2002, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





